UNIVERSITÀ DI TRENTO

DIPARTIMENTO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech
The Law and Technology Research Group

Diritto d'autore e arte

Lezione 4 – Dicotomia idea/espressione

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2023-2024

Roberto Caso

L’ordine del ragionamento

1. Due casi e due problemi per iniziare

2. Presidio di libertà: dicotomia idea/espressione

3. Possibili soluzioni

1. Casi e problemi

1. Un video pubblicitario (rappresentato nella duplice versione di 45 e 30 secondi di durata) riprende alcuni elementi di un cortometraggio precedente (della durata di 21 minuti) ma la narrazione si presenta diversa da quella precedente nella sequenza degli eventi, nello svolgimento temporale del fatto, nella caratterizzazione psicologica e sentimentale dei personaggi, nell'atmosfera e nelle inquadrature.
2. Sussiste plagio di un’opera cinematografica (nella specie, cortometraggio) quando la nuova opera (nella specie, video pubblicitario) si presenta diversa da quella precedente nella sequenza degli eventi, nello svolgimento temporale del fatto, nella caratterizzazione psicologica e sentimentale dei personaggi, nell'atmosfera e nelle inquadrature?

1. Pievatolo su Fichte (1793)

Fichte (1793), chiedendosi che cosa possa soddisfare il suo assioma della proprietà, distingue, nel libro, due aspetti, secondo questo schema:

- **aspetto fisico** (la carta stampata) → (esaurimento)
- **aspetto spirituale**:

- - **materia** (i pensieri che il testo rappresenta)

- - **forma** (il modo, il nesso, le circonvoluzioni e le parole con cui i pensieri stessi sono rappresentati) → (dicotomia idea/espressione)

1. Pievatolo su Fichte (1793)

- Quale di questi aspetti soddisfa l'assioma della proprietà? Per quanto concerne **l'aspetto fisico**, **la sua proprietà, all'acquisto del libro, passa interamente a chi lo compra**. Per quanto concerne **la materia dell'aspetto spirituale – i pensieri – l'acquirente del volume può farli interamente propri**, mettendoci il suo lavoro, e cioè «uno studio diligente e razionale». In questo modo, ciò che, prima della pubblicazione del libro, era solo nella mente dell'autore, dopo può essere pensato anche da lui. Rimane la **forma**: «**Ciascuno ha una sua propria maniera di sviluppare le idee, il suo modo peculiare di costruirsi concetti e di connetterli reciprocamente**», diverso da quello di ogni altro.

2. Presidio di libertà

- **Dicotomia idea/espressione**. Il diritto d’autore non protegge idee, fatti e dati, protegge solo la forma espressiva dell’opera. Il diritto d’autore protegge solo gli elementi creativi dell’opera.

2. TRIPs (1994), art. 9.2

«**Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas**, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such»

2. WIPO Copyright Treaty 1996, art. 2

- **Article 2**
  Scope of Copyright Protection
- Copyright protection extends to expressions and **not to ideas**, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.

2. L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio [idea/espressione]

Art. 2, n. 8)

In particolare sono comprese nella protezione:

[…]

i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. **Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce**. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

Art. 6

«Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla **creazione** dell'opera, quale particolare **espressione** del lavoro intellettuale»

2. Giorgio Spedicato 2020, p. 42 – Dicotomia idea/espressione → funzione sociale

«L'assenza di protezione rispetto al contenuto […] deve essere interpretata come una precisa scelta di politica legislativa, che non trae giustificazione dalla circostanza di fatto che [le idee] non possano costituire creazione intellettuale originale dell'autore […] è proprio l'importanza di tali idee a rendere necessario che esse restino liberamente utilizzabili […] Si tratta di una classica ipotesi in cui il legislatore pone **un rigoroso limite alla proprietà (intellettuale, in questo caso) per assicurarne la *funzione sociale***, come espressamente previsto **dall'art. 42 della nostra Carta costituzionale**»

2. Baker v. Selden 101 U.S. 99 (1879)

- Nel 1859, Charles Selden aveva raggiunto i requisiti per l'ottenimento del copyright su un suo libro chiamato "Selden's Condensed Ledger, or Book-keeping Simplified". Nel libro Selden descriveva un innovativo sistema di contabibilità. A questo libro seguirono altri simili tutti coperti da copyright. I libri erano composti per la maggior parte di schemi e formulari e contenevano poche parole.
- L'operazione editoriale di Selden fu un fiasco, e Selden si ridusse quasi sul lastrico (aveva contratto debiti per stampare tirature ampie del proprio libro)
- Nel 1867, W.C.M. Baker mise in commercio un libro che descriveva un sistema di contabilità molto simile a quello illustrato da Selden, il quale invece fu un grande successo editoriale (il sistema di Baker presentava, in realtà, notevoli vantaggi rispetto a quello di Selden ed il libro costava meno)
- Dopo la morte di Selden la moglie, in qualità di erede, muove causa a Baker (in realtà, sono i creditori di Selden a pagare un famoso avvocato, esperto di proprietà intellettuale)

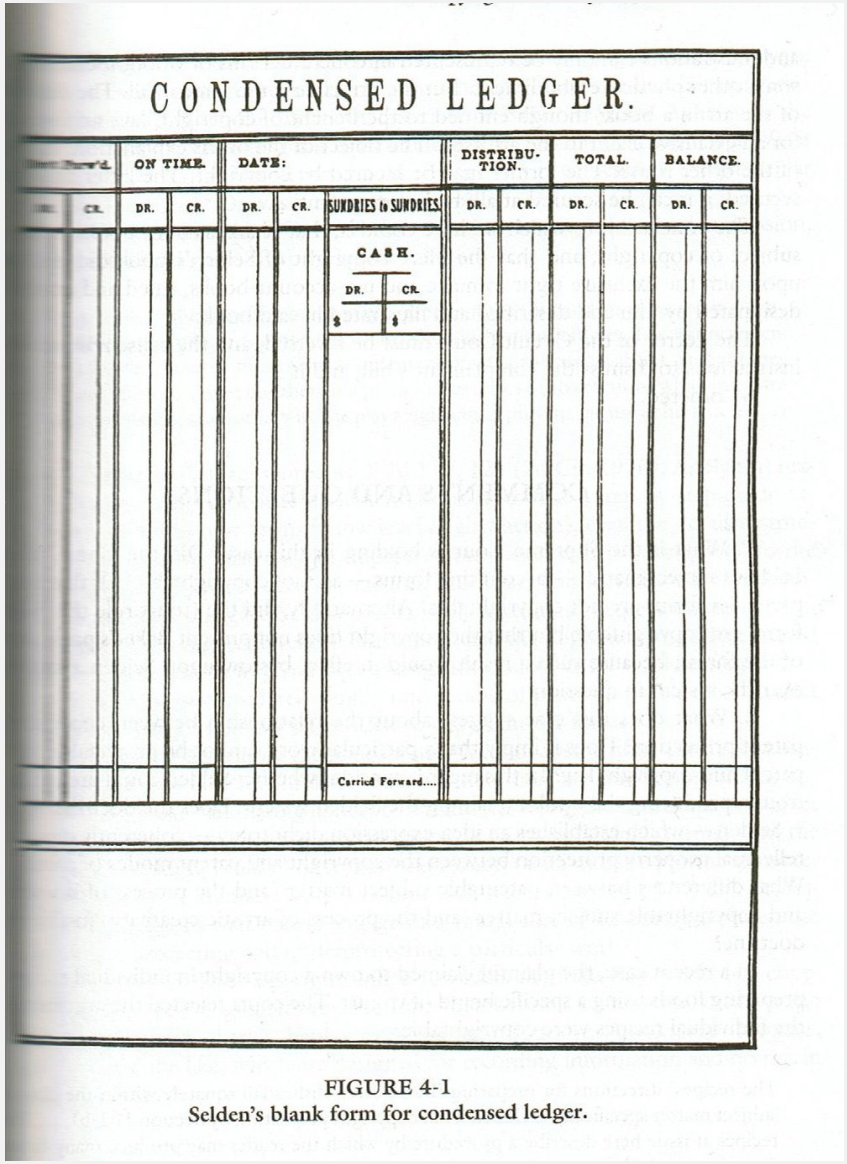

CONDENSED LEDGER.

[illegible]		ON TIME.		DATE:			DISTRIBUTION.		TOTAL.		BALANCE.	
[illegible]	CR.	DR.	CR.	DR.	CR.	SUNDRIES to SUNDRIES.	DR.	CR.	DR.	CR.	DR.	CR.
						CASH. DR. $ / CR. $						
						Carried Forward....						

FIGURE 4-1
Selden's blank form for condensed ledger.

2. Baker v. Selden 101 U.S. 99 (1879)

- Il copyright non tutela sistemi descritti in un'opera protetta da copyright
- Principio ora tradotto nel Copyright Act [1976], Section 102(b):

[…] In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any **idea**, **procedure**, **process**, **system**, **method of operation**, **concept**, **principle**, or **discovery**, regardless of the **form** in **which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work**"

2. Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930)

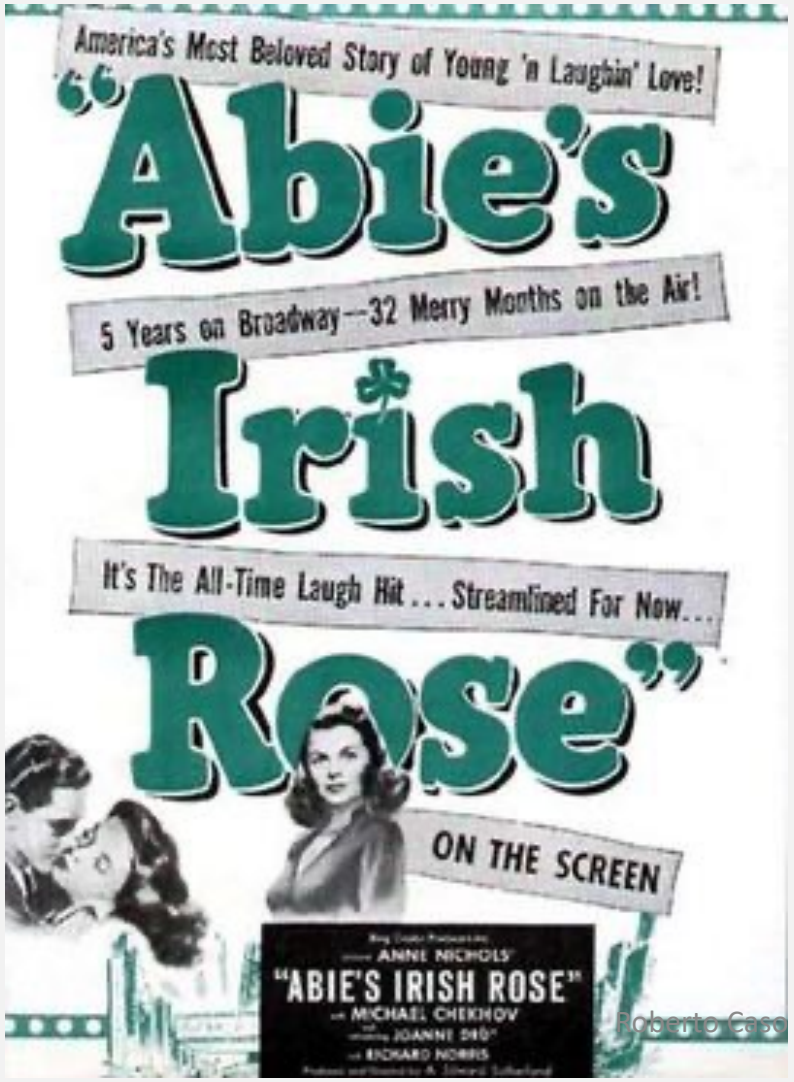

2. Learned Hand

- Wikipedia: **«Billings Learned Hand** (/ˈlɜːrnɪd/ *LURN-id*; January 27, 1872 – August 18, 1961) was an American jurist, lawyer, and judicial philosopher. He served as a federal trial judge on the U.S. District Court for the Southern District of New York from 1909 to 1924 and as a federal appellate judge on the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit from 1924 to 1951.»
- https://en.wikipedia.org/wiki/Learned_Hand

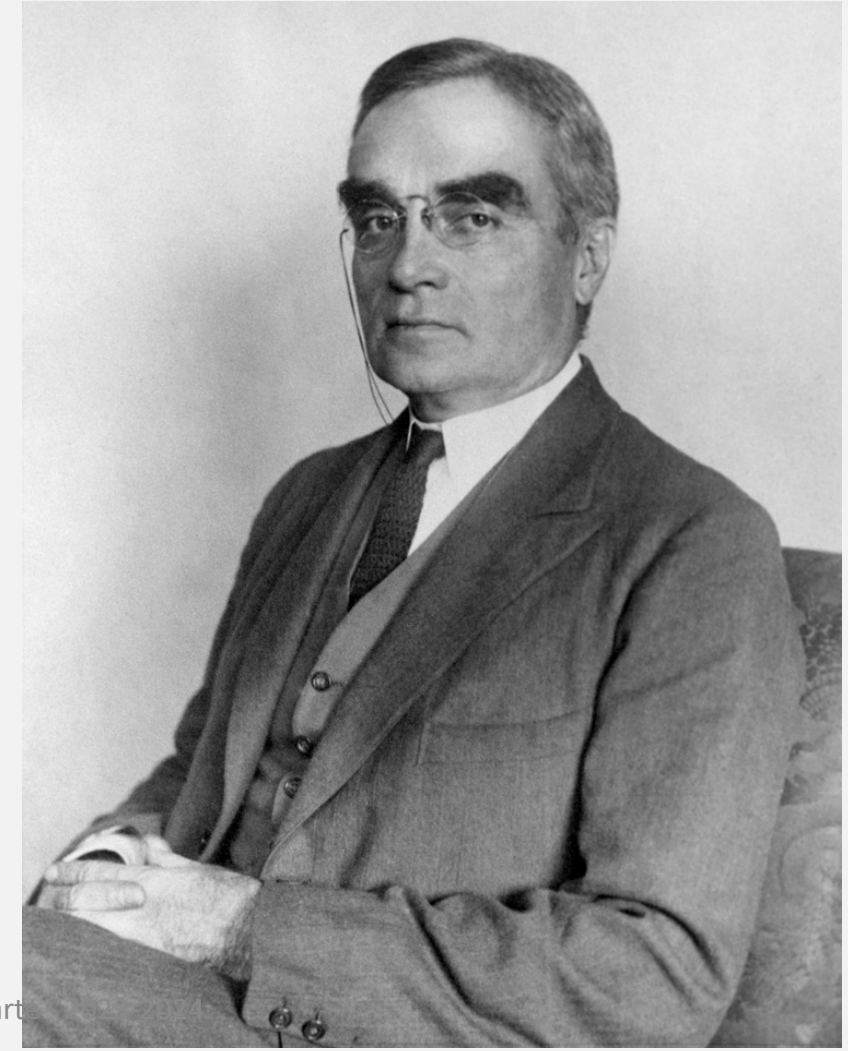

2. Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930)

- It is of course essential to any protection of literary property, whether at common-law or under the statute, **that the right cannot be limited literally to the text**, else a plagiarist would escape by immaterial variations.

2. Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930)

- That has never been the law, but, as soon as literal appropriation ceases to be the test, the whole matter is necessarily at large, so that, as was recently well said by a distinguished judge, **the decisions cannot help much in a new case.**

2. Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930)

- But when the plagiarist does not take out a block in situ, but an abstract of the whole, decision is more troublesome. Upon any work, and **especially upon a play**, a great number of patterns of increasing generality will fit equally well, as more and more of the incident is left out. The last may perhaps be no more than the most general statement of what the play is about, and at times might consist only of its title; **but there is a point in this series of abstractions where they are no longer protected, since otherwise the playwright could prevent the use of his "ideas," to which, apart from their expression, his property is never extended**.

2. Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930)

- Still, as we have already said, **her copyright did not cover everything that might be drawn from her play; its content went to some extent into the public domain**. We have to decide how much, and while we are as aware as any one that the line, whereever it is drawn, will seem **arbitrary**, that is no excuse for not drawing it; **it is a question such as courts must answer in nearly all cases**.

2. Intermezzo: cfr. Trib. Napoli 1908 D'Annunzio/Scarpetta [sulla nozione di contraffazione]

E venendo alla prima indagine, che è ardua e delicata, perchè svariatissime ne sono le modalità di fatto, perchè incertissimi e vaghi i criteri direttivi e quelli enunciati dalla dottrina e quelli applicati dalla giurisprudenza, e perchè al riguardo, i legislatori serbano un prudente silenzio, memori che niente vi ha di più malagevole e pericoloso quanto il racchiudere in formule, rigidamente stabili e rigorosamente delimitate, concetti che alle più disparate ipotesi di fatti, di tempi, di popoli, o di bisogni debbono rispondere, il Tribunale, in ordine ad essa, pensa adunque che, non per pompa vana di facile erudizione, bensì per necessità inevitabile di chiara motivazione, sia mestieri risalire, con breve sguardo sintetico, insino all'essenza del diritto di autore.

2. Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930)

- A comedy based upon conflicts between Irish and Jews, into which the marriage of their children enters, is no more susceptible of copyright than the outline of Romeo and Juliet.

Trib. Torino 24 aprile 2008, in Foro it., 2009, I, 1285

3.2. - Tuttavia, il cortometraggio attoreo risulta avere in comune con il racconto dell'Ancillari solo il su indicato spunto narrativo.

La forma espressiva delle due opere, invece, risulta notevolmente diversa, avendo l'attore realizzato la suddetta idea narrativa attraverso un diverso mezzo espressivo (il cortometraggio cinematografico invece che l'opera letteraria) e avendo utilizzato una sequenza di eventi, un significato generale ed una caratterizzazione psicologica dei personaggi ben diversi dagli elementi caratterizzanti del racconto anteriore.

In particolare, tale racconto è incentrato quasi totalmente sul comportamento riprovevole del marito protagonista, che odia la propria famiglia e che ha tradito la moglie, e sulla descrizione minuziosa a luci rosse del suo incontro con una prostituta la sera prima.

Trib. Torino 24 aprile 2008, in Foro it., 2009, I, 1285

Il cortometraggio attoreo, invece, è incentrato più in generale sulle difficoltà dei rapporti familiari e su di un'analisi psicologica più sottile della condizione dei personaggi, in particolare di quella del marito, il quale, del tutto innocente, dopo aver prestato l'auto al fratello, tenta di eliminare quella che crede una prova degli incontri sessuali di quest'ultimo, temendo di non poter riuscire a dimostrare alla moglie la propria innocenza.

Pertanto, non può negarsi all'opera attorea l'esistenza di un apporto creativo originale.

Trib. Torino 24 aprile 2008, in Foro it., 2009, I, 1285

3.3. - E a questo punto, però, va anche escluso che lo spot pubblicitario della Fiat Stilo costituisca un plagio del cortometraggio attoreo.

Si osserva, in particolare, che anche lo spot Fiat riprende lo stesso spunto narrativo sopra descritto, già presente nel racconto anteriore del 1999.

Ed allora, ben può ipotizzarsi che l'idea narrativa espressa in tale racconto sia stata di ispirazione per entrambe le opere in esame (cioè sia, prima, per il cortometraggio attoreo, sia, dopo, per lo spot Fiat) e che le convenute abbiano appunto tratto ispirazione dal racconto dell'Ancillari indipendentemente dalla visione del cortometraggio attoreo.

Trib. Milano 3 febbraio 2017, in Foro it., 2017, I, 3488

L'eccezione è infondata: le opere sono tutelate infatti non solo se letterarie nel senso stretto del termine — dunque saggi, romanzi, ecc. — ma anche se costituiscono rielaborazioni, ove lo scritto è utilizzato per comunicare informazioni, purché riprese in modo personale (cfr. Cass. 20925/05, Foro it., 2006, I, 2080). Infatti, pacificamente la tutela autoriale si estende anche agli stessi articoli di giornale — in presenza di un livello minimo di creatività — ed alle interviste (cfr., in proposito, Trib. Milano 9 febbraio 2015, caso Rivera, id., Rep. 2015, voce Diritti d'autore, n. 112). In particolare, la creatività dell'intervista non va individuata nel mero fatto narrativo «registrato», ma nella conduzione dell'intervista stessa, finalizzata a far emergere e delineare la personalità dell'intervistato e a far risaltare gli elementi salienti ed «interessanti» e nell'elaborazione del testo (così Trib. Milano 17 maggio 1984, id., Rep. 1988, voce cit., n. 43, e 9 febbraio 2015, cit.).

Trib. Milano 3 febbraio 2017, in Foro it., 2017, I, 3488

Analogamente, anche nel caso di opere biografiche di personaggi noti, appartengono al patrimonio comune i fatti e le vicende che li hanno riguardati, che non sono, in sé, autonomamente monopolizzabili. La tutela autoriale cade invece sulle scelte formali, sulle tecniche stilistiche e redazionali, attraverso le quali l'autore li veicola.

Trib. Milano 3 febbraio 2017, in Foro it., 2017, I, 3488

Nel caso in esame, il testo Il principe irrequieto. La vita di Raimondo Lanza di Trabia gode senz'altro della tutela autoriale. E ciò sia sotto il profilo dell'originalità, sia sotto il profilo della novità. Quanto alla novità, le convenute non hanno opposto alcuna anteriorità distruttiva.

Quanto all'originalità, esso si configura infatti come il risultato personale dell'armonizzazione di fatti veri, anche storici, e fatti verosimili, organizzati e rielaborati stilisticamente con una tecnica particolare. Il testo è infatti il frutto dell'alternanza, nel tessuto narrativo, di interviste articolate in domande e risposte, chiaramente individuabili per la presenza del virgolettato, compiute dall'autore a vari personaggi che hanno avuto conoscenza diretta del principe.

Trib. Milano 3 febbraio 2017, in Foro it., 2017, I, 3488

Si ha infine plagio camuffato quando le varianti, pur contenute nella riproduzione dell'opera altrui, non sono tuttavia assolutamente in grado di comportare l'autonomia e la diversità della seconda opera rispetto alla prima (cfr. App. Milano 1° giugno 2004, ibid., n. 183).

Trib. Milano 3 febbraio 2017, in Foro it., 2017, I, 3488

Al contrario, il plagio deve escludersi laddove l'opera successiva si caratterizzi, rispetto alla creazione precedente, per la presenza di un «riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella mera forma soggettiva di espressione di un'idea» (cfr. Cass. 20925/05, cit.). Pertanto, il richiesto apporto creativo va valutato in termini «qualitativi», «non quantitativi».

In caso di opera letteraria «non rileva pertanto il 'conteggio' delle pagine identiche ovvero delle 'varianti' ed 'aggiunte', ma la valutazione dell'impatto di queste ultime sull'economia complessiva dell'opera» (cfr. Trib. Napoli 2 febbraio 2007, id., 2007, I, 958).

Trib. Milano 3 febbraio 2017, in Foro it., 2017, I, 3488

Peraltro, i criteri di raffronto devono essere parametrati al particolare genere letterario, divenendo sempre più stringenti mano a mano che il tipo di opera sia tale da ridurre i margini inventivi del suo autore.

Di conseguenza, poiché, come già osservato, nel caso di testo biografico relativo a persona nota, gli eventi conosciuti al pubblico non sono evidentemente monopolizzabili, ma lo sono le scelte formali (tecnica espositiva, modalità di narrazione, struttura) dello scrittore, in cui si trasfonde il suo apporto creativo, è su queste ultime che deve in particolare incentrarsi — seppure non limitarsi — il giudizio di plagio.

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO

http://lawtech.jus.unitn.it/

https://www.robertocaso.it/

Copyright

Copyright by Roberto Caso

Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall’art. 70 l. 1941/633